

Avv. Massimo Avallone

Patrocinante in Cassazione

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO

**con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. e con istanza ex art. 41 c.p.a.
per abbreviazione termini**

PER:

La sig.ra **Napoletano Annamaria**, nata a Salerno il 30/04/1970, (c.f. NPLNM R70D70H703U), rappresentata e assistita nel presente giudizio, come da procura in calce del presente atto, dall'Avv. Massimo Avallone (C.F. VLLMSM68A05I666M), PEC: m.avallone968@avvocatinocerapec.it, fax: 0815176164, con domicilio eletto presso il suo studio in Nocera Inferiore, via C. A. Angrisani, n. 30

- R I C O R R E N T E -

CONTRO: la Commissione interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

- R E S I S T E N T E -

e CONTRO: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, 12

- R E S I S T E N T E -

e nei confronti di:

MACCARI MARIANNA, residente alla via Cornelio Magni, n. 30, 00147 Roma, nonché di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso di cui infra, meglio identificati nell'elenco allegato, per i quali si chiede sin d'ora, e se del caso, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

- CONTROINTERESSATI -

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia:

- 1) dell'esito della prova concorso della ricorrente Napoletano Annamaria valutata con il punteggio totale 23,500 e collocata al numero di posizione 10437 della graduatoria completa dei vincitori e dei candidati idonei, non pubblicata ma consultabile dall'area personale, a far data dal 19/02/2026, come da avviso sul portale Inpa, che si deposita e si impugna;
- 2) in particolare, del questionario della ricorrente nella parte in cui contiene la domanda n. 3 della busta n. 12, estratta il 24/10/2025 turno 08:00;
- 3) della graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 2600 unità nelle Aree assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, codice concorso 02, validata dalla Commissione Ripam nella seduta del 18/02/2026 e pubblicata in pari data sul sito InPa portale del Reclutamento, nella parte in cui non ha riconosciuto il giusto ed esatto punteggio all'odierna ricorrente;
- 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non co

-nosciuto.

IN FATTO

Con bando pubblicato in data 30/07/2025, la Commissione Ripam resistente indicava un *“un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nella Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria”*;

2. la ricorrente, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, presentava domanda di partecipazione in data 27/08/2025, e veniva convocata, per sostenere la prova scritta unica, il 24/10/2025, ore 08:00 codice 02 per gli assistenti giudiziari, come da attestato di partecipazione che si allega;

3. con provvedimento della Commissione Ripam, adottata nella seduta del 18/02/2026, veniva validata e pubblicata in pari data sul sito InPa portale del Reclutamento la graduatoria finale dei soli candidati vincitori;

4) con avviso del giorno dopo sul sito prefato, la stessa Commissione comunicava che *“... in conformità delle normative vigenti, sarà possibile a tutti i candidati idonei vedere la propria posizione in graduatoria accedendo nella propria area riservata del portale inPA alla sezione “Comunicazioni/aggiornamenti”*, pertanto la ricorrente veniva a conoscenza che la medesima Commissione aveva ritenuto corrette n. 33 sulle n. 38 risposte fornite dalla candidata, e di essere correlativamente stata collocata alla posizione n. 10437, con punteggio 23,500;

5)tra le risposte non corrette, la Commissione faceva rientrare anche quella for -

nita al quesito di cui al n. 3 “*Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha*”. In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?, dalla ricorrente, ovvero “tutti i gamma potrebbero essere delta”, attribuendole, altresì, la penalità di 0,25 punti.

In **DIRITTO**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi di

VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 LEGGE N. 241/1990) - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - MOTIVAZIONE ERRATA E PERPLESSA - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA-ISTRUTTORIA INCONGRUA E INCOMPLETA- SVIAMENTO

La Commissione, come testé rappresentato in punto di fatto, si è determinata a valutare come erronea la risposta data al quesito sopra menzionato, ritenendo, invece, corretta la risposta al medesimo quesito “*Tutti i beta potrebbero essere delta*”. Nondimeno, detta determinazione risulta del tutto errata, con conseguente illogicità della motivazione e dell’iter procedurale che alla stessa determinazione ha condotto. Invero, tale risposta al prefato quesito è stato già oggetto di contestazione innanzi a codesto Ecc.mo Consesso, che, investito sulla sua fondatezza si è pronunciato per l’erroneità della risposta indicata dalla Commissione esaminatrice: “... mentre è esatta quella fornita dall’odierna ricorrente in quanto – richiamando la sentenza conforme n. 398/2026 - ” ... posto che la locuzione “non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa – quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti i beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta,

essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta..." (cfr. TAR Lazio sent. 1283/2026, che richiama con valore di precedente conforme la già citata sent. 398/2026).

L'esponente, in base a quanto chiarito, aveva, quindi, risposto correttamente al quesito posto nella domanda n. 3. Orbene, ne consegue che il punteggio da attribuire alla sig.ra Napoletano, annullando la penalità di 0,250 ed assegnandole, altresì, il punteggio dovuto di 0,750 per la risposta corretta in relazione al quesito in oggetto, è di 24,500, che la collocherebbe, dall'attuale posizione di graduato – ria al n. 10.437, nella posizione dal n. 6353 al n. 6521 posto in graduatoria, ove sono annoverati i candidati, che come la ricorrente, hanno indicato un titolo di preferenza.

Detta collocazione in graduatoria, oltre che essere quella effettivamente spettante all'esponente, la colloca correlativamente in una posizione in graduatoria molto più elevata, conferendole maggiori possibilità di aspirare ad uno scorrimento utile della graduatoria medesima.

E', dunque, evidente il suo interesse concreto alla corretta collocazione in graduatoria.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta.

Quanto al fumus boni iuris:

La fondatezza del ricorso emerge chiaramente dal motivo pregnante sopra espo-

sto, che evidenzia il vizio di eccesso di potere.

Quanto al periculum in mora:

Il pregiudizio grave e irreparabile è evidente, considerato che il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione generale del personale, con avviso del 16/03/2026, sta procedendo all'assunzione dei vincitori assegnatari di sede, e il ricorrente perderebbe definitivamente la possibilità di rientrare tempestivamente nello scorrimento dei posti assegnandi ai candidati e/o di perdere definitivamente la possibilità di conseguire il posto messo a concorso, con conseguente danno economico e di carriera irreversibile.

La cautela, pertanto, viene richiesta espressamente anche ai fini di una sollecita fissazione dell'udienza di merito, trattandosi di questione giuridica su cui già si è pronunciata l'adito Tribunale.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Si chiede la fissazione dell'udienza di merito con rito abbreviato ex art. 119 c.p.a., ovvero, laddove codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ravvisarne i presupposti, si insiste per la definizione del giudizio già in sede cautelare ex art. 60 c.p.a., sussistendo la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Considerato l'elevato numero di controinteressati (tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria), individuati nell'allegata graduatoria completa di vincitori ed idonei, si chiede che l'Ecc.mo Collegio si compiaccia di valutare, laddove sia ritenuto necessaria, la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul

sito web dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia:

IN VIA CAUTELARE:

- adottare ogni misura cautelare ritenuta idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, anche ai fini di una sollecita fissazione della udienza di merito;

NEL MERITO:

- accogliere il ricorso e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di riformare la graduatoria impugnata, rideterminando il punteggio attribuito alla ricorrente, eliminando la penalità comminatale e assegnandole il punteggio di 24,50 dovuto per la corretta risposta data al quesito n. 3;

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminabile e che, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, il contributo dovuto ammonta a € 325,00.

Si depositano:

1. Procura alle liti;
2. Bando di concorso;
3. Domanda di partecipazione al concorso della ricorrente;

4. Attestazione di partecipazione alla prova unica;
5. Graduatoria impugnata;
6. Elaborato della prova scritta sostenuta;
7. Verbali della Commissione;
8. Sentt. TAR Lazio n. 398/2026 e 1283/2026;
9. Elenco controinteressati dalla posizione 6353 al 6521;
10. Attestazione di versamento del contributo unificato;
11. Relate di notificazione

Nocera Inferiore, lì 09/04/2026

Avv. Massimo Avallone